



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000594/U Data: 13/01/2016 14:07
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, I e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Fondazione dell’Istituzione Concertistica Orchestrale della Campania” (Reg. Gen. n. 232)

Ad iniziativa del Consigliere Gianluca Daniele

Depositata il 31 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 13 GEN. 2016

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Alla Presidenza del Consiglio

Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Prot. Gen. 2015.0017295/A

Del 31/12/2015 11 56 25

Da CR A SERASS

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto

"Fondazione dell'Istituzione Concertistica Orchestrale della Campania"

Con ogni cordialità.

Gianluca DANIELE

Napoli, 28/12/2015

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 232

UD. ASSEMBLEA
31.12.2015



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE:

“Fondazione dell’ Istituzione Concertistica Orchestrale della Campania”

Ad iniziativa del consigliere:

Gianluca

DANIELE

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 232



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Lo spettacolo è un elemento fondamentale dell'azione regionale volta a sostenere le identità culturali e a potenziare l'attrattività dei territori rispetto ai flussi di turismo culturale regionale, nazionale ed internazionale.

In quest'ottica hanno un ruolo essenziale le Istituzioni Concertistico Orchestrali che svolgono attività di promozione e diffusione dell'arte musicale, di educazione alla musica della collettività, in particolar modo, dei giovani usando opportune formule di coinvolgimento.

L'intero territorio regionale non possiede un canale di diffusione della cultura musicale, mentre Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sicilia fruiscono di Fondazioni liriche, Teatri di tradizione, e, soprattutto, orchestre sinfoniche (I.C.O. – Istituzione Concertistico Orchestrale) .

Le ICO sono complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province.

La Campania non gode di questa struttura e gli effetti negativi di questa carenza possono così riassumersi:

- scarsa diffusione della cultura musicale sul territorio regionale;
- scarsa offerta lavorativa ai giovani che completano gli studi nei 4 Conservatori campani;
- assenza dell'indotto che deriva dall'attività musicale in campo turistico;
- assenza di prospettive professionali per i giovani talenti.
-

Il gap tra Nord e Sud del nostro Paese risulta, nel settore della cultura e di quella musicale in particolare, estremamente evidente. L'istituzione di una I.C.O. con sede a Napoli con la finalità di operare su tutto il territorio regionale, colmerebbe notevolmente tale divario.

1/5



Consiglio Regionale della Campania

Relazione finanziaria

La Regione Campania partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un contributo di Euro 100.000, 00 (centomila).

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente anno finanziario con la misura di cui al Titolo 1, Missione 2, Programma 5.

Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Principi

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti della Campania e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori, la Regione Campania, con la presente legge, costituisce la fondazione, denominata "Istituzione Concertistica Orchestrale della Campania".
2. La fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile.
3. La fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto dei vincoli di bilancio.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione provvede direttamente alla gestione dei beni alla stessa affidati e può altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie.
5. Alla fondazione partecipa la Regione Campania e possono aderire altri enti pubblici e privati.

/ 4



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Partecipazione della Regione Campania alla Fondazione

1. La Regione Campania partecipa, in qualità di "socio fondatore" alla stipula dell'atto costitutivo.

1/6



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Partecipazione di altri enti

1. L'atto costitutivo, oltre agli elementi previsti dall'art. 16 del codice civile, deve contenere la dichiarazione dei soggetti pubblici e privati, diversi dalla Regione, circa le modalità e l'entità del loro concorso alla formazione del patrimonio iniziale, la cui entità non potrà essere inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila) per ciascun soggetto.
2. Per l'attività gestionale è libera la partecipazione di enti pubblici e privati senza limiti di contribuzione.

10



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Statuto della Fondazione

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della Fondazione.
2. Lo statuto della Fondazione è deliberato dai fondatori.
3. Sono fondatori i soggetti di cui all'art. 1 comma 5 che abbiano comunicato alla Presidenza della Giunta regionale, con apposito atto, la volontà di partecipazione alla Fondazione.
4. Lo statuto determina:
 - a) lo scopo della Fondazione ;
 - b) la composizione e le competenze dei suoi organi;
 - c) i criteri in base ai quali è ammessa la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - d) i diritti spettanti ai fondatori, ai sostenitori e agli aderenti;
 - e) la destinazione degli avanzi di gestione a scopi istituzionali con il divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali durante la vita della Fondazione;
5. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro:
 - a) la costituzione e la gestione di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale con la finalità di ottenere la qualifica di "Istituzione Concertistica Orchestrale (I.C.O.)", riconosciuta ai sensi dell'art. 28, quarto comma, della Legge 14 agosto 1967 n° 800, i cui componenti verranno scelti sulla base delle disposizioni previste dallo statuto al fine di realizzare, con continuità, programmi di produzione e di distribuzione musicale in collaborazione con i Conservatori di Musica, i Teatri presenti nel territorio regionale e con istituzioni assimilate;
 - b) la promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti orchestrali;
 - c) la promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione nel campo orchestrale, con particolare riguardo alla formazione giovanile.

16



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Presidente e Vicepresidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.
2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

10



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da un membro designato da ciascun socio di cui due nominati dalla Regione Campania, uno dal Presidente della Giunta e l'altro dal Presidente del Consiglio.
2. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.
3. Il consiglio di amministrazione ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
4. Il consiglio d'amministrazione nomina e revoca il direttore artistico.
5. Il consiglio d'amministrazione approva:
 - a) il bilancio di esercizio,
 - b) le modifiche statutarie,
 - c) i programmi di attività proposti dal direttore artistico.
 - d) gli indirizzi di gestione economica e finanziaria;
 - e) l'ammissione di altri soci.
6. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Direttore artistico

1. Il direttore artistico è scelto tra musicisti con comprovata esperienza nel campo della musica, dell'organizzazione e della gestione di enti simili.
2. Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi di attività approvati dal consiglio di amministrazione e dei vincoli di bilancio, la produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e complementari.
3. Il Direttore Artistico dura in carica tre anni, viene nominato dal consiglio di amministrazione e può essere confermato per non più di due mandati consecutivi.
4. Il consiglio di amministrazione può revocare la nomina del direttore artistico con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed esclusivamente per gravi e comprovati motivi.

16



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico si compone dei direttori pro-tempore dei quattro Conservatori Statali di Musica della Campania.
2. Il comitato scientifico:
 - a) stimola ed indirizza la ricerca e l'approfondimento degli studi sulla scuola napoletana del '700;
 - b) promuove l'attività di giovani compositori con particolare riguardo a quelli operanti nel territorio;
 - c) ricerca nuovi talenti nell'esecuzione ed interpretazione musicale con la finalità di fornire un patrimonio d'informazione al direttore artistico per la predisposizione dei programmi di attività.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri designati dal Consiglio Regionale.
2. Il Collegio dei revisori elegge il proprio presidente.
3. I revisori restano in carica per cinque anni e possono essere revocati per giusta causa dall'ente che li ha nominati.
4. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 11.
5. Le cariche dei membri del Collegio dei revisori sono svolte a titolo gratuito

16



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10

Scritture contabili e bilancio

1. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione, copia del bilancio è trasmessa, a cura degli amministratori, alla Presidenza della Giunta regionale ai soci fondatori ed altri eventuali enti finanziatori.

1/6



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11

Scioglimento e commissario straordinario

1. Il Presidente della Giunta regionale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle norme legislative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
- b) il conto economico chiude con gravi perdite al patrimonio.

2. Il Presidente della Giunta, sentito il parere del Presidente del Consiglio, nomina un commissario straordinario provvede alla gestione della Fondazione ed esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12

Partecipazione regionale al patrimonio della Fondazione (norma finanziaria)

1. La Regione Campania partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un contributo di Euro 100.000, 00 (centomila)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il corrente anno finanziario con la misura di cui al Titolo 1, Missione 2, Programma 5.
3. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 13

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.